

Codice A1607C

D.D. 24 aprile 2026, n. 272

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CRESSA (NO) - Interventi di manutenzione sulla linea a semplice terna 132 KV T.443 denominata "Borgomanero - Gattinara - der Novara" : Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 272/A1607C/2026**

**DEL 24/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CRESSA (NO) – Interventi di manutenzione sulla linea a semplice terna 132 KV T.443 denominata “Borgomanero – Gattinara – der Novara” : Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza TERNA RETE ITALIA S.p.a. volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l’acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e

dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

### **DETERMINA**

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)  
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Urbanistica Piemonte Orientale*

*urbanistica.est@regione.piemonte.it*

*PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

*caterina.silva@regione.piemonte.it*

Allegato 1

*Classif. 11.100/GESPAE/62/2026A/A1600A*

*Rif. n. 7712/A1600A del 19/01/2026*

*7721/A1600A del 19/01/2026*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante  
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32  
Comune: CRESSA (NO)  
Intervento: Interventi di manutenzione sulla linea a semplice terna 132 KV  
T.443 denominata "Borgomanero – Gattinara - der Novara"  
Istanza: TERNA RETE ITALIA S.P.A., nella persona del legale rappresentante  
[REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, in data 19/01/2026 dal professionista incaricato dalla società richiedente, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

vista la documentazione pervenuta a mezzo PEC a titolo di chiarimento spontaneo dal professionista incaricato, acquisita con prot. n. 25997/A1600A in data 18/02/2026,

considerato che gli interventi previsti riguardano la linea di elettrodotto a semplice terna 132 KV T.443 denominata "Borgomanero – Gattinara - der Novara", conseguentemente allo stato di obsolescenza ed usura riscontrato dalla società richiedente con riferimento sia alle carpenterie metalliche che ai componenti della linea (isolatori, morse ecc.), da sostituire unitamente alla demolizione e sostituzione dei sostegni dal n. 28 al 40, con contestuale riposizionamento in quota dei cavi della linea

132 KV, mantenendo inalterato l'asse della linea stessa, che nel tratto considerato corre parallela ad altra linea TERNA situata più ad ovest,

le tipologie dei nuovi sostegni utilizzati sono di tipo troncopiramidale a traliccio con mensole; in particolare *"I sostegni saranno realizzati con angolari di acciaio ad elementi zincati a caldo e bullonati. La palificata sarà armata con tre fasi (semplice terna), ciascuna composta da 1 conduttori di energia e una fune di guardia sul cimino dei sostegni stessi"* (Relazione Tecnica descrittiva, par. 8); come più puntualmente illustrato nell'elaborato "Specifiche altezze sostegni" pervenuto a titolo di chiarimento spontaneo in data 18/02/2026, l'altezza complessiva ("h cimino") di alcuni dei sostegni risulta superiore ai 30 mt,

è previsto l'allestimento di "microcantieri" per effettuare le operazioni di scavo, getto in cemento armato delle fondazioni, rinterro ed assemblaggio degli elementi costituenti la tralicciatura di ciascun sostegno, interessando un'area circostante mediamente delle dimensioni di circa 25x25 mt,

l'infrastruttura in argomento risulta ricadere in ambiti agricoli sostanzialmente pianeggianti, interessati - in parte - dalla presenza di lembi boscati, nonché di corsi d'acqua (Torrente Lirone, Rivo Geola) ed intervallati da più rari insediamenti sparsi di tipo specialistico per usi non residenziali esterni al bordo urbano; la porzione di linea tra i sostegni n. 36 e 40 non risulta ricadere in ambiti tutelati;

verificato per quanto sopra che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, c.1, lett. c) e lett. g) del D.lgs 42/2004,

considerato che, nella porzione della linea oggetto di intervento che intercetta ambiti tutelati, i nuovi sostegni vengono posizionati mantenendo comunque inalterato l'asse della linea esistente, alcuni nella medesima sede degli esistenti (segnatamente i

sostegni n. 30 e 35) ovvero laddove possibile allontanandosi dai corsi d'acqua (segnatamente il sostegno n. 34),

considerato che, nonostante l'incremento in altezza dei nuovi manufatti per rispettare i necessari franchi minimi di sicurezza, non appare apprezzabile un mutamento significativo della percezione attuale del quadro paesaggistico dai principali punti di vista ivi presenti, atteso anche l'impiego di sostegni di tipologia analoga a quella dei sostegni rimossi,

considerato che le opere così come ora proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che si proceda al celere ripristino morfologico delle superfici interessate dalle attività di cantiere per lo smantellamento dei sostegni esistenti e per il posizionamento dei nuovi (quali, a titolo di esempio, le piazzole e gli eventuali accessi provvisori dalla viabilità ordinaria per permettere l'ingresso dei mezzi operativi impiegati alle piazzole stesse).

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento

N. p.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Relazione Tecnico descrittiva</i>	RE23443B1CAX00101 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA.pdf.p7m
2	<i>Relazione descrittiva degli Elementi tecnici di impianto</i>	RE23443B1CAX00103 - ELEMENTI TECNICI DI IMPIANTO_compresso.pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RE23443B1CAX00104 - RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico: Corografia</i>	DE23443B1CAX00105 - COROGRAFIA.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico: planimetria intervento su CTR</i>	DE23443B1CAX00106 - CTR_compresso.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico: planimetria intervento su base catastale</i>	DE23443B1CAX00107 - PLANIMETRIA CATASTALE.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico: planimetria intervento su ortofoto</i>	DE23443B1CAX00108 - ORTOFOTO_compresso.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico: planimetria intervento su estratto PRGC</i>	DU23443B1CAX00109 - TAVOLA PRG_compresso.pdf.p7m

9	<i>Elaborato grafico: planimetria intervento su estratto Tav. P2 Ppr</i>	DU23443B1CAX00110 - TAVOLA VINCOLI_compresso.pdf.p7m
10	<i>Elaborato grafico: profilo altimetrico quotato - raffronto</i>	LE23443B1CAX00111 - PROFILO.pdf.p7m
11	<i>Documentazione fotografica</i>	DE23443B1CAX00124 - RIPRESE FOTOGRAFICHE_compresso.pdf.p7m
12	<i>Elaborato "Specifica altezze sostegni"</i>	TE23443B1CAX00125 - Specifica altezze sostegni.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Alida Fiandaca*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Caterina SILVA**  
*(Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005)*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Lettera inviata solo tramite E-MAIL, SOSTITUISCE  
L'ORIGINALE, ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del DPR  
445/2000 e dell'articolo 47 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005

*Spett.le* Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, energia e territorio  
Settore Urbanistica Piemonte Orientale

*e.p.c.* Comune di Cressa  
Terna Rete Italia S.p.A.

*Riferimento* prot. 31496 del 27/02/2026 (agli atti con  
prot. 2718 del 03/03/2026)

*Class.:* 34.43.04/291.1  
34.43.01/2913.15.

*Oggetto:* **CRESSA (NO), Linea AT a 132 kV Singola Terna “Borgomanero – Novara” T.443  
Progetto dell'intervento di manutenzione sulla linea a semplice terna 132 KV nel tratto  
compreso tra i sostegni nn.28-40  
Richiedente: Terna Rete Italia S.p.A. – privato  
Procedimenti di:  
I. Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'articolo 146 del Decreto  
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)  
II. Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28  
comma 4 del Codice dei beni culturali e dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del  
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici)  
PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**

**Visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Piemonte 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836, recante “Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)”, di seguito ‘Piano paesaggistico regionale’, o anche ‘Ppr’;

**Visto** il Regolamento attuativo del Piano paesaggistico regionale della Regione Piemonte approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, recante “Attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”;

**Vista** l'istanza con cui codesto ente ha chiesto il parere di competenza in merito all'autorizzazione paesaggistica relativa all'intervento in oggetto; trasmesso la relativa documentazione; comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990;

**Verificato** che l'area oggetto della presente istanza risulta sottoposta alla tutela di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettere c) e g), come da ricognizione effettuata dal Piano paesaggistico regionale;

**Esaminata** la documentazione pervenuta;

**Esaminata** la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento ai disposti del comma 7 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali;

**Attentamente** considerate le osservazioni espresse nella nota trasmessa dalla Regione Piemonte - Settore Urbanistica Piemonte Orientale in data 27 febbraio 2026 con prot. n. 31496, acquisita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 2718 del 3 marzo 2026, condividendo appieno quanto rappresentato in materia strettamente paesaggistica;





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

2

**Ritenuto** che l'intervento in questione sia compatibile con il contesto paesaggistico tutelato;

**Vista** la Circolare della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio / Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza n. 42 del 28 novembre 2023, con cui il superiore Ministero ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'Allegato I.8 del Codice dei contratti pubblici, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è applicabile anche ai lavori nei settori speciali e che, in caso di esclusione per interventi che non comportino scavi a quote diverse dai manufatti esistenti la Soprintendenza territorialmente competente ha la facoltà di prescrivere motivatamente la sorveglianza in corso d'opera;

**Verificato** che è previsto lo spostamento dei sostegni 28, 29, 31, 32, 33, 34 e 36 rispetto alla sede attuale, con attività di scavo per i nuovi piloni su aree di circa m 25x25;

**Valutato** che, allo stato attuale delle conoscenze, sussista il rischio che le escavazioni in programma, sebbene non richiedano l'attivazione del procedimento di cui al comma 7 dell'allegato I.8 al Codice dei contratti pubblici, possano interferire con manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico;

**Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza NON RICHIEDE l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ed ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'esecuzione delle opere in questione alle seguenti vincolanti condizioni:**

1. le operazioni di scavo, comprese le opere di cantierizzazione, a partire dallo scotico superficiale fino alla quota di progetto, o al raggiungimento del substrato sterile, siano effettuate tramite utilizzo di escavatore dotato di benna liscia con assistenza archeologica da parte di professionisti archeologi di comprovata esperienza in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n. 244/2019, senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso;
2. dovrà essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo dell'archeologo professionista o della ditta archeologica incaricata, unitamente al *Curriculum vitae* dell'operatore presente in cantiere, la data di inizio e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte dei funzionari di questo Ufficio.
3. al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor accessibile dal sito istituzionale (<https://raptor.cultura.gov.it>), in rigorosa ottemperanza degli standard di consegna vigenti presso questo Ufficio.

Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

I RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA  
arch. B. Cerrocchi, dott.ssa L.I. Mordegli

**IL SOPRINTENDENTE**  
**dott. Federico BARELLO**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)*

